

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

44° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
6 ^a - Finanze e tesoro	» 19
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 23

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera)	» 6

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali	Pag. 30
-----------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 32
---	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 37
--------------------	---------

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

8^a Seduta*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*

ABIS

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (571)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Ha la parola il senatore BRINA, il quale, osservato in primo luogo come sia indispensabile trattare insieme al provvedimento all'ordine del giorno anche quello che è stato preannunciato in tema di personale dei Monopoli, rileva, in merito all'articolo 3 del provvedimento, che occorre chiarire alcune questioni, con particolare riferimento a quelle relative all'esercizio dei poteri a carattere pubblicistico e all'individuazione degli immobili da attribuire alla società per azioni. Oltre alla questione relativa allo stato giuridico del personale, comprendendo la salvaguardia dei diritti quesiti, occorre che il Governo chiarisca se intende confermare l'attuale regime di esclusività della vendita dei valori bollati in capo alle tabaccherie. È indispensabile poi chiarire anche la questione relativa alla rete di distribuzione dei prodotti dei Monopoli, specificando inoltre a chi debba essere riferita la responsabilità fiscale, se cioè la nuova società per azioni sarà sottoposta ad un regime analogo a quello valevole per i produttori di zucchero o di benzina.

Il senatore GALDELLI manifesta innanzitutto la contrarietà del Gruppo di Rifondazione comunista alla soluzione che viene data alla materia della privatizzazione dei Monopoli: infatti da una parte essa rischia di privare l'erario di una cospicua fonte di reddito e dall'altra viene avviata in carenza di precisi indirizzi programmatori in tema di attività della società e circa le modalità della ristrutturazione industriale e commerciale del settore. Inoltre non è dato sapere quale sarà la sorte di alcune manifatture, soprattutto di quelle ubicate in zone del Paese con scarsa occupazione, con i relativi riflessi di carattere sociale. Il Governo, in conclusione, deve chiarire anche gli effetti di carattere fiscale che discendono dal provvedimento, tenendo conto della necessità di fornire precise garanzie al personale e di mantenere la maggioranza del capitale stesso in mano pubblica.

Il senatore GUGLIERI, premesso che, sotto un profilo sistematico, il provvedimento all'esame confligge con alcune norme del disegno di legge n. 508 e che dunque il Governo deve chiarire tali aspetti, osserva che se si trasformano i Monopoli in società per azioni, è indispensabile attuare con pienezza la struttura privatistica, altrimenti non vi saranno modificazioni rispetto all'attuale sistema. Chiede poi al Governo di conoscere quale sarà la sorte degli attuali gestori, se cioè le concessioni di cui sono titolari i circa 60.000 tabaccai italiani saranno mantenute, ancorchè sotto diverse modalità, nel nuovo regime.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che non è stata prevista una norma in materia, non dandosi luogo a dubbi, essendo del tutto chiaro che i tabaccai resteranno titolari delle funzioni attualmente concesse da parte dell'Amministrazione.

Non essendovi altri interventi, si passa alle repliche.

Il relatore FAVILLA osserva innanzitutto che sarà indispensabile operare, mediante appositi emendamenti, al fine di introdurre alcune modifiche al testo presentato al Governo. Ciò vale per quanto riguarda l'articolo 1, nel quale occorrerebbe esplicitare, in analogia a quanto avviene nel diritto comune, che il decreto del Ministro del tesoro con il quale si accerta la stima definitiva del capitale della società per azioni, tenga conto di quale parte di tale capitale debba andare ad incremento del capitale sociale e di quale parte possa essere utilizzata ad altri fini.

Circa l'articolo 2, occorrerebbe operare una modifica al fine di consentire un maggiore lasso di tempo per l'emissione di obbligazioni con una tassazione del 12,50 per cento da parte della capogruppo: infatti, il limitare il termine al 31 dicembre prossimo è troppo riduttivo e comunque anche all'IRI dovrebbe essere consentito di richiedere fondi sul mercato con le stesse modalità delle società quotate in Borsa.

Relativamente all'articolo 3, sarebbe opportuno ottenere chiarimenti dal Governo, al fine di definire la questione circa la trasmissione agli attuali concessionari delle residue funzioni di pubblico interesse, che riguardano la riscossione del tributo sui tabacchi, il gioco del lotto e le lotterie. Il Governo infatti dovrebbe chiarire se tali funzioni possono

essere affidate in concessione a soggetti privati o se ritiene di gestirle in proprio. In questo secondo caso, però, occorre tener presente l'onere per il personale che dovrà gestire il settore, mentre nel primo caso nasce un problema di aggi. Occorre poi superare il contrasto che esiste tra il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 3, poichè dal loro combinato disposto emerge la mancanza di una data precisa a decorrere dalla quale hanno luogo gli effetti della privatizzazione. Relativamente infine al comma 2 del medesimo articolo, occorre tener presente che se si escludono dal patrimonio della società gli immobili non pertinenti all'attuale Azienda si rischia di far partire una società con una capitalizzazione insufficiente.

Si apre quindi un breve dibattito sul prosieguo dei lavori, nel quale intervengono il presidente ABIS, i senatori FAVILLA, PELLEGRINO e GAROFALO e il sottosegretario DE LUCA, e a conclusione del quale le Commissioni riunite concordano di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di giovedì 24 settembre, come già previsto, per la replica del Governo e di fissare per tale data il termine indicativo per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMITATO PARITETICO

delle Commissioni permanenti 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati per l'indagine conoscitiva in materia di esecuzione delle opere pubbliche

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

9^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FABRIS

indi del Presidente

CERUTTI

La seduta inizia alle ore 10,30.

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e di rappresentanti delle regioni Lombardia e Calabria
(R 48, C 8^a, 1^o)

Il presidente Pietro FABRIS rivolge il benvenuto ai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, al presidente della regione Calabria, dottor Guido Rhodio, nonché all'ingegner Carmelo Di Mauro, funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Lombardia.

Svolge una relazione per illustrare al Comitato le problematiche sorte nell'ambito delle regioni in ordine all'esecuzione di opere pubbliche il coordinatore per la tutela ambientale della Conferenza dei Presidenti delle regioni e presidente della regione Basilicata, dottor Antonio BOCCIA.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti il deputato Giulio FERRARINI (Gruppo del PSI), i senatori Francesco NERLI (Gruppo del PDS), Pietro FABRIS (Gruppo della DC), Aldo SARTORI (Gruppo di Rifondazione comunista), i deputati Chicco TESTA (Gruppo del PDS), Pio RAPAGNÀ (Gruppo Federalista europeo) e Girolamo TRIPODI (Gruppo di Rifondazione comunista), e il senatore Giovanni DI BENEDETTO (Gruppo della DC) e nuovamente il deputato Pio RAPAGNÀ (Gruppo Federalista europeo).

Dopo ulteriori richieste di precisazione dei senatori Luana ANGE-
LONI (Gruppo del PDS) e Francesco NERLI (Gruppo del PDS) replicano
quindi il dottor Antonio BOCCIA e il dottor Guido RHODIO.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI svolge un breve intervento con-
clusivo.

La seduta termina alle ore 12,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

25^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SALVI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**Interviene il sottosegretario di Stato per il Ministero degli affari esteri Spini.*

SULL'EMANAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 380

(A 7, C 1^a, 10^o)

Il senatore COSSUTTA fa presente che nel decreto-legge emanato recentemente dal Governo, concernente lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, è contenuta una norma di rinvio delle elezioni stesse alla prossima primavera anche per alcuni consigli comunali già sciolti e ai quali è stato preposto un commissario prefettizio. In tal modo si consente ai commissari medesimi di restare in carica ben oltre i 60 giorni previsti dalla legge precedentemente vigente.

Giudica tale provvedimento del tutto inaccettabile e chiede che la Commissione lo esamini nel più breve tempo possibile. Non può in alcun modo giustificare questo rinvio il fatto che sia in discussione la nuova legge sull'elezione del sindaco, di cui nessuno può ancora prevedere il contenuto finale. Condanna quindi l'atteggiamento del Ministro dell'interno, che si è fatto interprete di interessi ben individuabili, visto che tra i consigli comunali da eleggere vi sono quelli di Monza e Varese.

Il senatore MIGLIO si associa alle osservazioni del senatore Cossutta e rileva come il provvedimento dimostri la scarsa sensibilità parlamentare del Governo in carica.

Il senatore PONTONE esprime la propria protesta per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali già sciolti. Ritiene che tale scelta sia del tutto immotivata.

Il senatore SAPORITO respinge le critiche formulate nei confronti del Ministro dell'interno di cui sottolinea la correttezza e la sensibilità

istituzionale ben nota a chiunque abbia potuto seguire la sua esperienza di senatore e di Presidente del Gruppo parlamentare della democrazia cristiana.

Il Presidente precisa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in questione è stato presentato alla Camera dei deputati. La Commissione non è quindi in grado di esaminarlo nelle prossime sedute.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (620), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore CABRAS ricorda che il testo attuale del decreto-legge contiene alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Su di esse ritiene si debba esprimere un giudizio positivo, in quanto esse prevedono che gli interventi straordinari in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia siano ripartiti senza discriminazioni, che sugli interventi siano consultate le regioni, gli enti locali e le organizzazioni non governative (ivi comprese quelle del volontariato) e che sia comunque garantita l'ospitalità ai giovani che risultino disertori o obiettori di coscienza.

Pur non essendo in discussione la necessità e l'urgenza dell'insieme delle misure previste nel decreto-legge, va ancora una volta lamentata la loro non omogeneità. In particolare, accanto alle misure riguardanti l'ex Jugoslavia, si legifera sulla Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale, sul comitato interministeriale per le attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale, sull'elezione del consiglio generale degli italiani all'estero, sul programma Eureka e sulla Agenzia spaziale italiana. Viene ancora una volta alla luce un modo distorto di intendere i rapporti tra Governo e Parlamento che produce l'effetto di impegnare le Camere in una defatigante attività legislativa di dettaglio a detrimento della funzione di controllo.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI rileva che la disomogeneità del decreto-legge viola la legge n. 400; propone quindi che si svolga una votazione per parti separate degli articoli 7, 9, 10 e 11, che appaiono eterogenei rispetto agli interventi a favore delle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia.

Osserva inoltre che il comma 2-bis dell'articolo 2, introdotto dalla Camera, potrebbe essere utilizzato strumentalmente anche da soggetti che non siano effettivamente obiettori di coscienza.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che il decreto-legge sia stato migliorato dalle modifiche introdotte dalla Camera e che la parte principale del provvedimento abbia senz'altro i requisiti della necessità e della urgenza. Rimane confermato d'altra parte che il Governo non rispetta il criterio della omogeneità dei contenuti dei decreti-legge. Nel provvedimento sono inserite infatti norme che non riguardano in alcun modo i provvedimenti sulla *ex* Jugoslavia: alcune di esse sono inoltre largamente superate e tardive.

Il senatore PONTONE concorda sulla richiesta di votazione per parti separate, procedura che potrà evidenziare il carattere disomogeneo del decreto-legge. Esprime infine perplessità sull'articolo riguardante gli obiettori di coscienza.

Il senatore SAPORITO si sofferma in particolare sulla necessità e urgenza della approvazione dell'articolo 11 concernente disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana. Solo definendo la successione dell'Agenzia al Consiglio nazionale delle ricerche potranno essere affrontati i problemi internazionali e adempiuti gli obblighi sottoscritti dal nostro paese.

Il senatore MARCHETTI, pur esprimendo un giudizio positivo sulle modifiche introdotte dalla Camera, dichiara di concordare con la richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore COVATTA ritiene che non si possa negare una certa disomogeneità del decreto-legge. È altrettanto innegabile però l'urgenza e la necessità di ciascuna delle norme che in esso sono state introdotte. Invita quindi i colleghi ad esprimere un parere di carattere sostanziale, senza soffermarsi su aspetti formali che derivano da un uso disinvolto della decretazione d'urgenza.

Il senatore RUFFINO ricorda che l'attuale decreto è frutto della fusione di due precedenti provvedimenti. Se si concorda sulla urgenza e necessità di essi non si può esprimere un giudizio negativo sul decreto in discussione, a meno di non indulgere ad una valutazione formalistica.

Il senatore SPERONI osserva che il Regolamento del Senato, all'articolo 78, fa esplicito riferimento alla sussistenza non solo dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma anche a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. Il provvedimento d'urgenza deve essere pertanto necessario, urgente ed anche omogeneo, ma tale ultimo requisito non è presente nel decreto-legge in esame.

Il senatore SAPORITO segnala anche che le norme contenute nel decreto-legge sono state già tutte approvate da almeno un ramo del Parlamento.

Il senatore CABRAS, constatato che non vi è contrasto sulla sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza di tutte le parti del

decreto, osserva che un parere negativo su alcune di esse finirebbe per bloccare l'iter parlamentare di misure giudicate comunque urgenti.

Il sottosegretario SPINI ricorda che l'iter dei due originari decreti-legge è stato molto travagliato e che il Governo ha voluto, procedendo all'unificazione dei due testi, facilitarne l'esame parlamentare recando esso misure che si riferiscono tutte agli impegni internazionali dell'Italia, assunti dal precedente Governo. Concorda comunque sulla esistenza di un problema di metodo che dovrà essere affrontato nelle sedi opportune.

La senatrice BARBIERI, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce che non è agevole ricondurre ad omogeneità le norme del decreto. Sarebbe forse meglio dire che il Governo chiede al Parlamento di approvare una sanatoria su una serie di obblighi internazionali che saranno adempiuti con grande ritardo. Si tratta dunque di una pagina negativa nei rapporti tra Governo e Parlamento; solo in considerazione dell'urgenza effettivamente riscontrabile nelle misure adottate la sua parte politica si esprimerà in senso favorevole.

Il senatore COVATTA considera inutile la votazione per parti separate e propone che in alternativa si voti un ordine del giorno contenente una critica al modo di procedere dell'Esecutivo.

Il senatore SPERONI conferma la richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore PONTONE chiede che si voti separatamente anche sul comma 2-bis dell'articolo 2.

La proposta di parere negativo sul comma 2-bis dell'articolo 2 non viene approvata.

Non viene approvata neanche la proposta di parere negativo sugli articoli 7, 9, 10 e 11.

Viene dato quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole sui requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 350.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHIARANTE ed altri.- Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (373)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri.- Istituzione della commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (385)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GAVA ed altri. - Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre 1992.

Il senatore PONTONE giudica assai superficiali le considerazioni svolte nella precedente seduta dal relatore con riferimento al disegno di legge costituzionale n. 603, d'iniziativa dei senatori del Gruppo MSI-DN ed in corso di assegnazione alla Commissione. Precisa pertanto che tale iniziativa legislativa prevede che alla Commissione bicamerale vengano attribuiti poteri referenti e che, prima della trasmissione dei progetti di revisione costituzionale alle Assemblee parlamentari, il Capo dello Stato indica un *referendum* sui caratteri fondamentali della futura forma di Governo. Acquisiti i risultati di tale *referendum*, la Commissione trasmetterà alle Assemblee parlamentari unicamente quegli schemi organici di Costituzione che risultino in armonia con l'esito del voto popolare. Ciò consentirà al nuovo testo costituzionale di fondarsi sulla garanzia massima del rispetto della sovranità popolare, superando l'attuale fase di mortificazione degli istituti di democrazia diretta. La proposta assegna inoltre alle Camere il compito di esprimersi sul nuovo testo costituzionale a maggioranza assoluta dei componenti; quale che sia l'ampiezza del consenso parlamentare, il testo approvato dovrà poi essere sottoposto a *referendum* confermativo. I Gruppi parlamentari potranno comunque chiedere la sottoposizione al *referendum* anche di progetti alternativi rispetto a quello che abbia raccolto la maggioranza dei consensi, che verranno anch'essi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel segnalare che, a differenza di quanto proposto dal relatore, nella iniziativa legislativa del suo Gruppo è previsto il termine massimo di un anno per l'approvazione di una nuova Costituzione, il mancato rispetto del quale darebbe luogo allo scioglimento delle Camere ed a nuove elezioni politiche, il senatore Pontone conclude auspicando che esso venga ulteriormente approfondito nel corso del dibattito.

Il senatore MIGLIO, ricordato che nella seduta precedente si era esaminata la possibilità di prevedere forme di *referendum* alternativo, reputa a tale scopo opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato proposto dal relatore, precisando che i disegni di legge costituzionale sono approvati da ciascuna Camera e sottoposti a *referendum* popolare nella forma determinata dalle Camere stesse.

Dopo un'interruzione del senatore PONTONE (segnala che, nel caso di specie, si tratta di apportare modifiche alla Costituzione e che i disegni di legge costituzionale approvati non diverrebbero per ciò stesso patrimonio della sola maggioranza), il senatore MIGLIO, riprendendo il proprio intervento precisa che la fissazione delle modalità secondo le

quali si articolano i rapporti tra Governo e Parlamento è pregiudiziale alla approvazione di un disegno di legge di modifica delle norme elettorali.

Il senatore MAZZOLA dà quindi conto del testo unificato da lui predisposto, al quale ha apportato ulteriori modifiche.

Il senatore COSSUTTA nutre profondi dubbi sul testo proposto, che implica modifiche o deroghe di profondo rilievo alle norme della Carta costituzionale, e che presenta grosse incongruenze. Un'antinomia, particolarmente grave, è già riscontrabile tra i primi due articoli: l'articolo 1, infatti, esplicitamente esclude dalle competenze affidate alla Commissione le proposte di revisione costituzionale attinenti all'articolo 138 della Costituzione, mentre l'articolo 2 consente di derogare a tale disposizione. Desta inoltre perplessità il fatto che sui testi all'esame della Commissione bicamerale non sia prevista l'acquisizione del parere di alcuna Commissione permanente. Ma il punto forse più grave è costituito dal fatto che l'istituzione di questa Commissione implica la sostanziale modificazione dell'attuale sistema di bicameralismo perfetto. Nè vale a superare tale obiezione un confronto con la «Commissione dei Settantacinque», che era dotata di veri e propri poteri costituenti. Pur affermando, infine, pieno favore per gli strumenti di democrazia diretta, e segnatamente per il *referendum*, conclude esprimendo netta contrarietà per la previsione della sottoposizione dei disegni di legge approvati a *referendum* confermativo.

Il relatore MAZZOLA, replicando agli intervenuti, ma riservandosi di dare puntualmente conto delle questioni affrontate nella relazione all'Assemblea, rivolto al senatore Cossutta sostiene che l'articolo 138 della Costituzione racchiude una garanzia fondamentale, la quale va osservata anche per modificare la disposizione medesima. Le Camere, con le deliberazioni del 23 luglio scorso, hanno affidato alla Commissione parlamentare non compiti costituenti, bensì soltanto istruttori ai fini di una revisione organica della seconda parte della Costituzione. La Carta fondamentale del 1948 non ha ricevuto una sanzione popolare, per cui è quanto mai opportuno addivenire ad un *referendum* confermativo obbligatorio, secondo quanto previsto dal testo unificato in discussione. In questa prospettiva è del tutto giustificabile la soppressione della seconda lettura da parte delle Camere, disposta invece dall'articolo 138 della Costituzione per tutte le leggi costituzionali.

Interrompe il senatore SAPORITO, avanzando delle perplessità sulla procedura così delineata.

Il senatore MIGLIO, avvalorando l'opinione del relatore, sostiene che il *referendum* è già stabilito in via eventuale dall'articolo 138 della Costituzione, qualora non venga raggiunto il *quorum* dei due terzi ivi previsto.

Il senatore MAZZOLA, riprendendo il proprio intervento, ribadisce che la procedura indicata non comporta uno snaturamento della garanzia costituzionale, ma contempla un equivalente del tutto accettabile alla luce dei principi generali.

Il senatore MARCHETTI dichiara invece che la modificazione dell'articolo 138 non era necessariamente implicata dalle delibere istitutive della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Il senatore MIGLIO ribatte a sua volta che la modificazione di questa disposizione era da tempo presente nel dibattito politico ed era stata ipotizzata anche all'atto della formazione del VII Governo Andreotti.

Il senatore MAZZOLA, proseguendo la propria replica, fa notare al senatore Pontone che l'interpello preventivo del corpo elettorale, secondo quanto previsto dall'A.S. n. 603, configura una procedura macchinosa e suscettibile di influenzare il corpo elettorale. Avverte poi che nel corso del dibattito si è riscontrata una larga convergenza sull'utilità di stabilire un termine finale per la conclusione dei lavori delle due Assemblee. Il testo unificato da lui presentato prevede infatti che per l'approvazione da parte delle Camere venga fissato il termine di sessanta giorni, prorogabile una sola volta con legge ordinaria e per non più di trenta giorni. Ad una migliore riflessione egli reputa però più opportuno dare mandato con norma espressa ai Presidenti delle Camere affinché essi stessi stabiliscano un termine per la conclusione dell'esame presso l'uno e l'altro ramo del Parlamento, introducendo una norma quindi ispirata ad una maggiore elasticità. Alla Commissione parlamentare spetta definire almeno due proposte legislative per le Assemblee: una iniziativa di legge ordinaria in materia elettorale ed una o più iniziative di revisione costituzionale, essendo tuttavia plausibile ipotizzare un solo progetto organico di revisione della seconda parte della Costituzione. Accogliendo un altro spunto emerso nel corso del dibattito, illustra anche le ragioni per le quali nel testo unificato si è disposto che sono assegnati alla Commissione parlamentare esclusivamente i disegni di legge presentati entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale. È poi implicita nel conferimento dei poteri referenti la facoltà di proposta autonoma della Commissione stessa alle due Assemblee. Chiarisce poi di essere tendenzialmente contrario allo svolgimento di un *referendum* alternativo, esito finale che egli ritiene dissonante rispetto alla norma di cui all'articolo 138 della Costituzione e per tale ragione egli non condivide nemmeno la formula escogitata dal senatore Miglio onde non escludere l'indicata possibilità.

Il senatore MIGLIO segnala però che, nell'impostazione del relatore, diventano sperimentabili più *referendum*, tanti quanti sono i disegni di legge costituzionale elaborati dalla Commissione e dalle Assemblee.

Il senatore MAZZOLA ammette questa possibilità, ma confida che i disegni di legge di revisione costituzionale non siano superiori a due,

uno di revisione organica della seconda parte della Costituzione, l'altro concernente l'appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali. Assicura infine che il procedimento previsto appare pienamente garantista nei confronti dei deputati e dei senatori non facenti parte della Commissione parlamentare.

Il presidente SALVI prende atto che l'esame della Commissione proseguirà prendendo come base il testo unificato elaborato dal relatore. L'esame stesso continuerà nella giornata di giovedì 24, consentendosi in tal modo la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore MARCHETTI chiede di poter disporre di un arco temporale maggiore, rinviando così l'esame alla prossima settimana.

Il senatore SAPORITO dichiara di concordare con la proposta del Presidente.

Il senatore PONTONE raccomanda di tenere adeguatamente conto dell'A.S. n. 603, presentato dalla sua parte politica.

Il senatore COVATTA anticipa la propria volontà di avanzare alla Presidenza della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali la richiesta di lasciare libero il pomeriggio di giovedì 24, onde permettere alla prima Commissione di concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore COSSUTTA chiede che venga prevista all'ordine del giorno della Commissione l'elezione del Presidente, non potendo più perdurare a suo avviso la situazione attuale.

La senatrice TOSSI BRUTTI, ad integrazione di quanto da lei dichiarato nel corso della precedente seduta in ordine ai disegni di legge costituzionale nn. 373 e connessi, precisa di non condividere l'ipotesi di *referendum* alternativo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO concorda con il senatore Cossutta circa la necessità di procedere al più presto all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza. Rileva quindi che i lavori della Commissione affari costituzionali non possono essere condizionati dalle concomitanti sedute della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, tanto più che esiste già una oggettiva difficoltà dovuta alla massiccia coincidenza dei componenti delle due commissioni.

Il senatore SPERONI, premesso che nel corso del dibattito finora svoltosi presso la Bicamerale ha già sollevato il problema della possibile sovrapposizione dei lavori delle due Commissioni, ritiene indispensabile un'armonizzazione delle sedute dei due organi parlamentari, stigmatizzando che le Commissioni bicamerali ignorino la necessità di tenere le proprie riunioni non in coincidenza con le sedute di altre Commissioni.

Il senatore COMPAGNA condivide le considerazioni avanzate dal senatore Covatta.

Il senatore COVATTA ribadisce la necessità che nel corso della prossima seduta della Commissione bicamerale si segnalino le esigenze di razionalità complessiva dei lavori parlamentari. In tal senso, già nella precedente seduta di tale organo si era fatta presente la difficoltà anche ora segnalata, ma il presidente De Mita ha ritenuto di non tenerne conto in questa fase di avvio. L'andamento dei lavori della Bicamerale dovrebbe comunque portare in tale direzione, atteso che la discussione generale dovrebbe esaurirsi entro la settimana in corso, per procedere poi alla costituzione di comitati ristretti. Dissente invece da ogni ipotesi che comporti la sostituzioni dei componenti della Commissione.

Aderisce a queste osservazioni il senatore CABRAS.

Secondo il senatore SAPORITO, meri aggiustamenti di orario tra le due Commissioni non sono sufficienti a razionalizzarne i lavori, tanto più che anche la Sottocommissione per i pareri, particolarmente oberata in questo periodo, deve essere messa nelle condizioni di riunirsi con regolarità. Suggerisce pertanto che i componenti della Commissione bicamerale godano delle stesse prerogative dei membri del Governo, disponendo a tale scopo di un sostituto permanente.

Il presidente SALVI, nel convenire con il senatore Covatta, reputa pienamente fondata anche la richiesta del senatore Cossutta, proponendo pertanto una tempestiva convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di fissare la seduta nella quale si svolgerà l'elezione del Presidente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 settembre, alle ore 9, per l'esame, in sede consultiva, dei presupposti costituzionali dei decreti-legge n. 378 (trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni); n. 383 (sgravi contributivi nel Mezzogiorno); n. 381 (proroga degli organi amministrativi) e n. 385 (misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione); ed in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 373 e connessi (istituzione della Commissione bicamerale per la revisione costituzionale).

La seduta termina alle ore 17,20.

TESTO UNIFICATO
dei disegni di legge nn. 373 - 385 - 512 - 527

Articolo 1.

1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni delle Assemblee del 23 luglio 1992, i disegni di legge presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge:

a) di revisione costituzionale relativi alla parte II della Costituzione, ad esclusione delle proposte di modifica della sezione II del titolo VI, nonchè concernenti l'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali;

b) sull'elezione delle Camere e dei consigli regionali.

2. La Commissione esamina i disegni di legge ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

3. La Commissione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora uno o più disegni di legge che vengono comunicati alle Camere insieme ad una relazione illustrativa. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore può proporre emendamenti, sui quali la Commissione riferisce nei successivi trenta giorni.

4. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese ai fini dell'iscrizione dei disegni di legge all'ordine del giorno delle Assemblee. Per l'approvazione da parte delle Camere è stabilito il termine di sessanta giorni, prorogabile una sola volta con legge ordinaria e per non più di trenta giorni.

Articolo 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente ai disegni di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei relativi Regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Sono proponibili esclusivamente gli emendamenti esaminati e respinti dalla Commissione nonchè quelli presentati dalla Commissione medesima.

3. Dopo l'approvazione da parte di una Camera la Commissione riferisce all'altra Assemblea in merito agli emendamenti eventualmente introdotti.

Articolo 3.

1. I disegni di legge costituzionale sono approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti, e sottoposti a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. Sono promulgate le leggi costituzionali che nel *referendum* popolare sono state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Articolo 4.

1. In caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere, l'esame dei disegni di legge che non sia stato concluso è interrotto e la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali è sciolta.

Articolo 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionali od ordinarie approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

2. Termine per la promulgazione.

3. Termine per la pubblicazione.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

19^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAVILLA

Intervengono il ministro delle finanze GORIA ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero DE LUCA.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 14 settembre.

Il presidente FAVILLA, nel rilevare che il nuovo decreto-legge ripropone sostanzialmente un testo già approvato dal Senato, pur con valutazioni divergenti su taluni punti, ricorda che il senatore Ravasio ha presentato un emendamento sulla riapertura dei termini del condono che, stante l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento, sarebbe opportuno prendere in considerazione come indicazione al Governo da tenere presente in sede di reiterazione del decreto-legge.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori GUGLIERI (il quale si dice favorevole alla proroga ed anche ad una estensione del condono all'anno 1991, purchè lo stesso non si applichi agli indiziati di corruzione, concussione e falso in bilancio), PAINI (il quale sottolinea l'opportunità di comprendere nella proroga anche il condono relativo all'imposta di registro), FERRARA Vito (il quale considera contraddittorio il prevedere tale proroga in presenza dell'aggravio fiscale che il Governo ha varato), GAROFALO (il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime l'avviso che il Governo debba decidere autonomamente sulla questione, essendo tra l'altro poco attento alle decisioni del Parlamento, come dimostra la ripresentazione nello stesso testo dell'articolo 5

riguardante il gioco del lotto), LEONARDI (il quale si dichiara favorevole alla proroga in quanto il condono ha prodotto un gettito considerevole e riguarda imposte difficilmente recuperabili).

Il ministro GORIA, dichiarandosi in linea di principio contrario ai condoni fiscali, afferma che gli stessi sono però giustificabili proprio nei momenti in cui si cambiano le «regole del gioco». Ciò sta per avvenire in quanto i prossimi provvedimenti governativi avranno lo scopo di trasformare profondamente il sistema fiscale italiano, soprattutto nell'ambito del lavoro autonomo, per renderlo più accettabile e verosimile in modo che non sia più possibile per alcuni contribuenti dichiarare un reddito imponibile notevolmente inferiore a quello reale ed incompatibile con il tenore di vita dei contribuenti stessi. Il Ministro si dichiara quindi contrario ad un'estensione del condono all'anno 1991 ed invita la Commissione a valutare attentamente il nuovo termine proposto nell'emendamento, in modo da individuare una data realistica e quindi certa. Dichiarò infine di non riscontrare personalmente dei legami tra i reati indicati dal senatore Guglieri ed il condono fiscale.

Al riguardo il senatore GUGLIERI rileva che la sua proposta sarebbe molto efficace, essendo per un imprenditore molto più preoccupante il rischio di un accertamento tributario che non quello di pochi giorni di carcere.

Il ministro GORIA conclude ricordando che il Governo ha riproposto l'articolo relativo all'automatizzazione del lotto in quanto ha rilevato nella maggioranza del Senato l'intento di rimettere la questione alla responsabilità del Governo.

Interviene il senatore PELLEGRINO il quale rileva che la legge sul condono fu sostenuta con le stesse argomentazioni oggi avanzate dal Ministro, essendo allora *in itinere* la riforma del contenzioso tributario. Al riguardo, chiede quindi come mai non sia stato ancora emanato dal Governo il relativo decreto delegato.

Il ministro GORIA, rilevato che i tempi per l'emanazione del decreto non dipendono solo dal Governo, essendo previsto un parere della «Commissione dei trenta», afferma che è comunque convinto di riuscire a presentare uno schema di decreto delegato entro i termini previsti.

Il presidente FAVILLA rileva quindi che l'orientamento della maggioranza della Commissione è favorevole alla proposta contenuta nell'emendamento 3.0.1; di tale orientamento il Governo potrà eventualmente tener conto in sede di reiterazione del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (508)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 55, commi 6 e 9, 56, comma 6, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge fino al 28 febbraio 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze sono presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 51, comma 6, primo periodo, 55, commi da 1 a 5 e 9, 56, commi da 1 a 4, e 63, comma 5, della legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 28 febbraio 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 28 febbraio 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6, 36, comma 3, 39, comma 5, 48, comma 1, e 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. I termini per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 marzo 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 2, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della predetta data, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 28 febbraio 1993, maggiorato, a titolo di interessi, nella misura dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta

fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e 54 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere presentate anche oltre il termine del 31 marzo 1992 fino al 28 febbraio 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento; fino alla stessa data del 28 febbraio 1993 può essere altresì presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge fino al 28 febbraio 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, e 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono ulteriormente differiti al 28 febbraio 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, può essere presentata fino al 28 febbraio 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. Al comma 7, dell'articolo 17, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole «30 settembre 1992» sono sostituite dalle parole «30 novembre 1992».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano fino al 31 dicembre 1992, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992».

3.0.1

RAVASIO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

19^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Interviene il ministro per le aree urbane, onorevole Conte.

La seduta inizia alle ore 15,20.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**Comunicazioni del Ministro per le aree urbane sugli interventi in atto e programmati nelle medesime aree e conseguente dibattito**(R 46, C 8^a, 6^o)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il ministro CONTE, il quale ricorda preliminarmente che la finalità principale per la quale è stato previsto il suo incarico è quella di assicurare lo sviluppo delle aree metropolitane ed urbane, provvedendo al coordinamento tra lo Stato e le autonomie locali in materia.

Successivamente, con il varo di una serie di importanti leggi speciali, ricorda di aver assunto anche funzioni di carattere gestionale.

In particolare, la legge n. 122 del 1989 ha consentito l'avvio di un piano organico per i parcheggi. Detto piano è stato già avviato ed entro la fine del corrente mese di settembre sarà depositata una relazione sullo stato di attuazione della legge. Per quanto concerne quindici grandi comuni, sono stati già emanati decreti per l'erogazione di 936 miliardi (la metà degli stanziamenti complessivi previsti dalla legge) per la costruzione, tra l'altro, di oltre 78 mila posti auto.

Ovviamente, il piano in questione risente, nella sua fase attuativa, delle difficoltà economiche in cui versa il paese, tanto che le leggi finanziarie per il 1991 e il 1992 hanno rimodulato gli stanziamenti.

Per i parcheggi nei comuni minori, risultano impegnati 777 miliardi a fronte dei 1500 complessivi stanziati dalla legge.

Sia i grandi comuni che quelli minori hanno comunque incontrato ulteriori difficoltà a causa del blocco della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (salvo deroghe eccezionali). Essi possono comunque avvalersi anche di mutui erogati da altri istituti di credito o di convenzioni con privati.

Il ministro CONTE dà poi brevemente conto dello stato di attuazione della legge sulle piste ciclabili, che ha stanziato all'uopo 50 miliardi e per la quale sono stati predisposti decreti attuativi per tutte le regioni, eccezion fatta per la Sicilia e la Calabria per mancanza delle delibere degli organi competenti in sede locale.

Per quanto concerne la legge sulle aree metropolitane, approvata dal Parlamento allo spirare della scorsa legislatura, il ministro CONTE ricorda che essa prevede la previa proposta da parte delle regioni e la successiva determinazione con decreto del Ministro per le aree urbane delle rispettive aree di intervento in coerenza con i piani regionali di trasporto. Sono state già emanate apposite delibere da parte del CIPE e del CIPET per la programmazione, che hanno sin qui interessato quasi esclusivamente le grandi aree metropolitane. Il 25 settembre il CIPET dovrà avviare la fase di attuazione dei programmi.

Il Ministro dà poi conto di una serie di leggi speciali recanti interventi straordinari per taluni importanti comuni.

In particolare, fa riferimento alla legge su Roma Capitale, in relazione alla quale è stato già deliberato il primo programma di attuazione e verrà presto presentata al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di applicazione della legge. Fa presente, comunque, che gli interventi per Roma Capitale non dovrebbero essere interessati dai tagli che verranno inseriti nel prossimo disegno di legge finanziaria, in forza di un'intesa di massima in seno al Consiglio dei Ministri circa l'opportunità di accordare una apposita deroga.

Entro dicembre dovrà poi essere avviato il secondo piano attuativo, per la realizzazione del quale saranno previsti stanziamenti *ad hoc* nel disegno di legge finanziaria.

La legge n. 246 del 1989 reca, dal canto suo, un finanziamento straordinario di 600 miliardi per il comune di Reggio Calabria. Essa prevede che 250 miliardi debbano essere erogati immediatamente per opere urgenti. Tali stanziamenti sono stati già effettivamente assegnati al Comune, che ha provveduto a presentare i progetti, ma che poi, al momento di impegnare la spesa, non ha proceduto nei termini dovuti. Per questo motivo, il Ministro fa presente di aver disposto solo un'ispezione sulle cause dei ritardi, allo scopo anche di verificare l'eventualità di assumere provvedimenti di avocazione. Le risultanze di questa ispezione dovrebbero essere a lui comunicate entro il 30 settembre.

Con riguardo al progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, sono allo studio due ipotesi di fattibilità: la prima, che viene avanzata dall'IRI, consiste nella creazione di un ponte ad una sola campata; la seconda, formulata nell'ambito del gruppo ENI, individua la possibilità di un attraversamento sottomarino. Considerato, comunque, che i costi dell'opera saranno, in ambedue i casi, elevatissimi non si può immaginare una soluzione del problema in tempi brevi.

Il ministro CONTE ricorda altresì di aver assunto iniziative per il controllo dell'inquinamento nelle grandi città (di concerto con il Ministero dell'ambiente) e di aver presentato provvedimenti riguardanti la predisposizione di piani integrati dei servizi nelle grandi città e la realizzazione di un osservatorio nazionale sulle aree urbane.

Il Ministero ha promosso inoltre intese tra gli enti locali per l'individuazione, in ogni singola area, delle esigenze prioritarie delle varie realtà metropolitane per l'avvio di interventi, a carattere nazionale nel settore dei trasporti. Conclude, giudicando lento e difficile questo processo per l'assenza di una cultura metropolitana di base nel nostro paese.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore FABRIS chiede ulteriori ragguagli in merito all'attuazione della legge sui parcheggi, considerato che non risultano ancora emanati i decreti relativi al secondo elenco di interventi da essa fissati e tenuto conto anche dei noti problemi di ordine finanziario in cui versa il nostro paese.

Il senatore FRASCA esprime notevole soddisfazione per il fatto che, a suo avviso per la prima volta, un Ministro della Repubblica si è voluto soffermare, dinanzi alla Commissione, con particolare sensibilità, sui problemi della Calabria.

Pur condividendo le osservazioni del Ministro circa i tempi di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, insiste perchè si faccia il possibile affinchè venga almeno completato in tempi brevi lo studio di fattibilità. In proposito, giudica inopportuno che una stessa persona ricopra contemporaneamente la carica di Presidente del Consorzio per lo Stretto e di direttore di un quotidiano ad elevatissima tiratura in quell'area quale la Gazzetta del Sud.

Ritiene poi doloroso, ma necessario, che il Governo utilizzi il potere di avocazione nei confronti del comune di Reggio Calabria per l'attuazione della legge n. 246 del 1989. Sarebbe altresì opportuno che gli interventi venissero estesi a tutta la piana di Sibari, la cui conformazione territoriale consentirebbe l'individuazione di un'area metropolitana.

La senatrice SENESI, dopo aver ringraziato il ministro Conte per l'esauriente esposizione, avverte che è necessario che la Commissione sia messa al corrente in anticipo degli indirizzi del prossimo disegno di legge finanziaria in materia di aree urbane.

Giudica poi necessario modificare la legge n. 122 del 1989 nel senso di conferire maggiori poteri attuativi ai sindaci per la realizzazione dei piani di parcheggio e di traffico. Chiede, al riguardo, come mai il Consiglio dei Ministri non avrebbe voluto recepire, all'atto del varo del nuovo Codice della strada, l'indicazione delle Commissioni parlamentari sull'istituzione degli ausiliari di traffico.

Occorre poi, a suo avviso, evitare che le aree di parcheggio siano gravate da eccessiva tassazione comunale, perchè questo si risolve inevitabilmente in un rincaro delle tariffe a danno dell'utente.

Chiede altresì precise notizie circa l'utilizzazione delle risorse finanziarie per i parcheggi per il prossimo anno ed in che termini verranno riclassificate le richieste considerata la prevedibile esiguità delle fonti di finanziamento.

Per quanto concerne la legge sulle metropolitane, lamenta il notevole ritardo nella fase attuativa e chiede come si provvederà al riequilibrio tra Nord e Sud, se verranno utilizzati gli stanziamenti originari e con quali criteri saranno fissate le priorità.

Con riguardo alla legge su Roma Capitale, raccomanda che il rapporto sull'applicazione cui ha fatto riferimento il Ministro venga portato a conoscenza quanto prima dalla Commissione e chiede altresì raggugli sui tempi di definizione del secondo piano annuale.

Per quanto concerne Reggio Calabria, ricorda che fu sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri un accordo di programma. Nonostante ciò, la legge non è stata ancora attuata ed è quindi necessario che le risultanze dell'ispezione opportunamente avviata dal Ministro Conte siano trasmesse, entro la fine del corrente mese, alla Commissione, considerato anche che questa ha chiesto l'autorizzazione al Presidente del Senato ad effettuare un sopralluogo in Calabria per verificare, tra l'altro, la situazione della viabilità. Si dichiara, infine, contraria in linea di principio a provvedimenti di avocazione governativa, anche se ritiene che le situazioni di emergenza debbano essere affrontate con serietà.

Dopo un breve intervento del senatore BOSCO, il quale raccomanda particolare attenzione alla situazione delle aree urbane nella regione Friuli Venezia-Giulia, anche utilizzando fondi non spesi da altre Regioni, ha la parola la senatrice MAISANO GRASSI, la quale si sofferma sull'esigenza di attuare con celerità interventi per il comune di Palermo, per il quale risultano stanziati finanziamenti rimasti inutilizzati o male utilizzati, in quanto è assolutamente prioritario migliorare la qualità della vita in quest'area, verificando preventivamente le modalità di utilizzazione dei fondi da parte della regione, la cui poco trasparente attività in questo settore è una delle cause del grave stato di degrado e malessere della Sicilia.

Risponde quindi il ministro CONTE, il quale fa presente al senatore Fabris che, per quanto concerne lo stato di attuazione della legge n. 122 del 1989, i primi decreti emanati hanno disciplinato la ripartizione delle risorse e la programmazione. Sulla base di questa ripartizione le regioni e i grandi comuni hanno fatto pervenire al Ministero un'elencazione delle loro esigenze fissando le relative priorità. Successivamente, sono intervenuti altri decreti ministeriali che hanno tenuto conto delle priorità indicate dagli enti locali. La procedura non è ancora perfezionata, in quanto è previsto altresì il parere della Conferenza delle Regioni ed il visto della Corte dei conti.

Al senatore Frasca, il ministro Conte ricorda che lo studio di fattibilità del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina è di competenza del Ministero dei trasporti. Giudica poi non incompatibile, in astratto, la carica di presidente del consorzio con quella di direttore di un quotidiano, trattandosi, al più, di un problema di deontologia professionale.

Concorda con la senatrice Senesi in merito all'opportunità di evitare per quanto possibile, provvedimenti di avocazione, ma avverte che, se le risultanze dell'indagine (che saranno senz'altro prontamente

trasmesse alla Commissione) li rendessero necessari, egli dovrà valutare tale eventualità.

L'esigenza di estendere a tutta la piana di Sibari (ed anche alla città di Messina) gli interventi per Reggio Calabria, manifestata dal senatore Frasca, lo trova consenziente, ma avverte che tale progetto incontra notevoli resistenze da parte del comune e della provincia di Reggio Calabria, nonché della Regione.

Alla senatrice Senesi fa osservare che la legge n. 122 del 1989 conferisce sufficienti poteri ai sindaci per la fase attuativa, prevedendo anche la possibilità di stipulare convenzioni con privati. Egli, con propria circolare, ha poi conferito ai sindaci il potere di graduare le tariffe dei vari parcheggi secondo la loro distanza dai centri storici.

Per quanto concerne la questione degli ausiliari del traffico e della loro collaborazione all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di sosta, il Ministro fa presente che, in sede di definizione del nuovo codice della strada, non fu possibile superare le osservazioni di altri organi dello Stato secondo le quali tali soggetti avrebbero finito con lo svolgere le funzioni assegnate ai vigili urbani; afferma altresì che comunque la questione può essere ripresa nell'ambito della discussione del disegno di legge sull'utilizzo dei militari di leva per agevolare le funzioni di controllo del traffico urbano.

Dopo aver ricordato che i progetti presentati dai comuni in materia di parcheggi vengono finanziati sulla base delle disponibilità esistenti e comunque seguendo l'ordine di priorità determinato dai medesimi enti locali, sottolinea come il CIPET, con delibera del 31 marzo ultimo scorso, abbia attivato risorse per 3.780 miliardi a fronte di interventi nelle aree metropolitane: dei relativi progetti saranno quindi effettuate le necessarie valutazioni tecniche. Quanto ai finanziamenti, il Ministro comunica di aver già segnalato ai Ministri del tesoro e del bilancio le esigenze per il suo settore in ordine alla predisposizione della legge finanziaria.

Con riferimento quindi alla legge su Roma Capitale, rileva come sia stato riferito con decreto ministeriale il relativo programma degli interventi che determina in modo dettagliato le opere da realizzare, le procedure e i finanziamenti; nel soffermarsi sul provvedimento relativo a Reggio Calabria fa presente che la delicatezza della situazione sociale e politica aveva suggerito di rimettersi alle decisioni degli organi democraticamente eletti, onde evitare ogni rischio di una loro delegittimazione. Sottolineato altresì come le recenti vicende giudiziarie non abbiano riguardato le opere previste dal decreto-legge, si impegna a trasmettere le risultanze della commissione di indagine da lui istituita non appena disponibili.

Dopo aver replicato al senatore Bosco che non è possibile far pagare alle popolazioni gli errori delle classi dirigenti, distogliendo fondi stanziati per Reggio Calabria a favore di altre realtà del paese (si tratta a suo avviso piuttosto di adottare tutte le misure possibili per spendere rapidamente ed efficacemente le somme disponibili) il ministro Conte passa ad esaminare il caso di Palermo: al riguardo ricorda che la legge speciale prevedeva la stipula di un accordo di programma e assegnava poteri decisivi di intervento al Presidente del Consiglio. Tali poteri non sono stati esercitati negli anni recenti dal

presidente Andreotti, il quale solo negli ultimi mesi dell'esecutivo da lui diretto delegò il Ministro per le aree urbane ad avviare le procedure per la definizione dell'accordo di programma. Nel comunicare che il provvedimento ha ormai esaurito i suoi effetti, si riserva di assumere un'iniziativa politica per avviare le intese tra i maggiori livelli istituzionali siciliani onde quanto meno avviare interventi necessari sui servizi a rete nella città di Palermo.

Interviene quindi per porre un ulteriore quesito il senatore GIOVANNIELLO il quale, premesso che intorno alla città di Bari può crearsi una prospera area metropolitana, domanda quali iniziative può assumere il Ministro per rivitalizzare centri urbani di medie dimensioni che si trovano presso città maggiori, come è il caso di molti comuni della provincia barese.

Il senatore GIUNTA domanda un chiarimento circa la posizione del Ministro sulla definizione delle aree metropolitane.

Il ministro CONTE ricorda di aver assunto un'iniziativa per la realizzazione di accordi di programma nell'area di Bari, con interventi a favore della riqualificazione dei centri storici; fa presente che tutti i comuni interessati possono presentare proposte idonee ad una commissione tecnica all'uopo istituita.

Per quanto concerne le aree metropolitane, fa presente che gli adempimenti previsti dalla legge n. 142 del 1990 non sono stati messi in opera da parte delle regioni, le quali dovevano appunto delimitare dette aree; considerato che è assai probabile che tale inadempienza duri nel tempo si potrebbe pertanto esaminare un'iniziativa legislativa di modifica della medesima legge n. 142.

Il presidente FRANZA dichiara concluse le comunicazioni del ministro Conte e il relativo dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 8^a, 4^o)

Il vice presidente FABRIS comunica che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha dichiarato di non poter svolgere nella mattinata di domani le previste comunicazioni circa il programma di razionalizzazione dei servizi postali; conseguentemente nella medesima mattinata avrà luogo soltanto il seguito dell'esame del disegno di legge n. 569.

Propone quindi che la Commissione si esprima a favore di una richiesta alla Presidenza del Senato per la proroga del termine per l'emissione del parere sul piano quinquennale degli interporti.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il vice presidente FABRIS avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per giovedì 24 settembre alle ore 15,30 per l'espressione del parere sui disegni di legge nn. 612 e 621, concernenti il rendiconto generale dello Stato per il 1991 e l'assestamento del bilancio per il 1992.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
DE MITA

La seduta inizia alle ore 10.

Discussione generale sulle proposte di revisione costituzionale di riforma elettorale indicate negli atti istitutivi approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica

Il Presidente Ciriaco DE MITA fa presente che è stata avanzata richiesta di assicurare la pubblicità della seduta anche attraverso la ripresa audiovisiva a circuito chiuso; avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(R 33 04, C 67^a, 2^o)

La Commissione consente.

Il Presidente Ciriaco DE MITA dichiara quindi aperta la discussione generale.

Intervengono il deputato Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), il senatore Cesare SALVI (gruppo del PDS), il deputato Marco PANNELLA (gruppo federalista europeo), per una precisazione il deputato Umberto BOSSI (gruppo della Lega Nord), il deputato Antonio PATUELLI (gruppo liberale) ed il senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della Lega Nord).

Il Presidente Ciriaco DE MITA sospende quindi la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 17).

Si riprende la discussione.

Intervengono il senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC), il deputato Franco ROCCHETTA (gruppo della Lega Nord), il deputato Arnaldo FORLANI (gruppo della DC) ed il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto).

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei Verdi), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva la non opportunità della sovrapposizione delle sedute con quelle dell'Assemblea e delle altre Commissioni.

(A 7, C 67^a, 1^o)

Il Presidente Ciriaco DE MITA precisa preliminarmente che nella mattinata di giovedì avrà termine la discussione generale e che nella prossima settimana potranno essere insediati i Comitati. Rileva quindi che se nella fase iniziale dell'attività della Commissione non vi è un impegno prevalente essa è destinata a fallire ed egli non intende concorrere a ciò. Il lavoro della Commissione non può essere collocato negli interstizi delle altre attività parlamentari. È disponibile comunque a riconsiderare il problema in relazione alle concrete esigenze che si manifesteranno.

La seduta termina alle ore 18,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1992

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque e per le poste e telecomunicazioni Casoli.

La seduta inizia alle ore 17,25.

Filetti ed altri: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile (344)

Covi ed altri: Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (590)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CALVI illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, rilevando che entrambi sono motivati dal fatto che la legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, deve entrare in funzione il 2 gennaio 1993 per quanto concerne la giurisdizione per la materia civile, mentre, ai sensi dell'articolo 38, la giurisdizione in materia penale deve essere esercitata a partire dal 1° gennaio 1994. Si è tuttavia verificato un grave ritardo nelle procedure per la determinazione della pianta organica degli uffici del giudice di pace e del procedimento di nomina di essi, che avrebbe dovuto concludersi con l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, entro otto mesi dall'entrata in vigore della citata legge n. 374, e cioè entro la fine del luglio scorso. Il procedimento, particolarmente complesso, per la nomina del giudice di

pace è però in grave ritardo, e non potrà certamente concludersi in un breve lasso di tempo. Altre esigenze di ordine strutturale relative ai nuovi uffici esigono peraltro tempi più lunghi di quelli previsti, affinché essi possano svolgere la propria attività. Da ciò la necessità di farne slittare di un anno l'inizio dell'attività. Ciò comporta anche lo slittamento dell'entrata in vigore delle nuove norme del processo civile di cognizione, la cui efficacia, ai fini di una maggiore celerità processuale, postula che parte del contenzioso sia sottratta alla magistratura ordinaria e affidata appunto al giudice di pace. Questa consapevolezza aveva d'altro canto spinto precedentemente a rendere contestuale l'entrata in funzione delle due importanti riforme. Il relatore invita perciò conclusivamente la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il presidente SAPORITO chiede chiarimenti sull'articolo 1 del disegno di legge n. 344, interamente sostitutivo dell'articolo 35 della legge n. 374, che delega il Governo ad emanare entro il 30 giugno 1993 norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale e il relativo procedimento, senza prevedere i necessari principi e criteri direttivi.

Replica il sottosegretario DE CINQUE, rilevando che l'articolo in questione si limita a differire di un anno il termine per l'esercizio di tale delega e che i relativi principi e criteri direttivi risultano esplicitati dagli articoli 36, 37 e 38 della stessa legge n. 374.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa osservare che potrebbe risultare contraddittorio differire di un anno l'inizio dell'attività del giudice di pace, la cui istituzione è stata motivata dall'esigenza di alleggerire i lavori della magistratura ordinaria. Si dichiara inoltre dubbiosa circa il concreto utilizzo dell'anno per il quale tale differimento è disposto.

Il senatore RUFFINO si sofferma sulle lungaggini che caratterizzano l'attuale funzionamento degli uffici giudiziari, per effetto delle quali una causa civile può protrarsi anche per dieci anni. La situazione odierna risulta comunque complicata da un lato dal rigido blocco delle assunzioni disposto dai recenti provvedimenti del Governo e dall'altro dalle difficoltà economiche nelle quali versa il Paese. Auspica comunque che il Parlamento, dopo il rinvio in esame, non differisca ulteriormente l'entrata in funzione del giudice di pace, che rappresenta un istituto che dovrebbe consentire alla giustizia di uscire da una situazione di grave disfunzione.

Il sottosegretario DE CINQUE precisa le motivazioni alla base della proroga, segnalando che il Governo intende cogliere l'occasione della presentazione dei due disegni di legge per proporre eventualmente emendamenti specificamente attinenti alle questioni del personale. Si

riserva altresì di esaminare quali norme del codice di procedura civile non richiedano alcun differimento per l'entrata in vigore.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che al fine di utilizzare pienamente l'anno di proroga, è indispensabile chiarire che i posti disponibili verranno coperti facendo ricorso ai meccanismi della mobilità.

Il sottosegretario DE CINQUE fornisce assicurazioni al riguardo.

Il presidente SAPORITO ritiene pertanto possibile trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, nel quale si segnali l'opportunità che la dotazione organica della magistratura ed la concreta attuazione del giudice di pace assicurino un buon funzionamento della giustizia, e che si faccia ricorso ai meccanismi di mobilità del personale, invitando conclusivamente il Governo a procedere al più presto all'entrata in funzione del giudice di pace.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente, deliberando pertanto di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni da lui evidenziate.

Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età (478).

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore CALVI osserva che il provvedimento intende disciplinare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i rapporti giuridici sorti sulla base del mantenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, prima con il semplice consenso e poi a domanda, dei magistrati ordinari, operata, rispettivamente, con i decreti-legge nn. 46, 205 e 275 del 1992. Tali provvedimenti d'urgenza erano diretti a fornire una risposta immediata alla drammatica necessità di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, sopperendo, almeno in parte, allo scarto tuttora esistente tra l'organico nominale e quello reale del personale della magistratura, derivante dall'esigenza che gli uditori giudiziari svolgano il prescritto periodo di tirocinio, non potendo essi rivestire funzioni giurisdizionali. La decadenza, da ultimo, del decreto-legge n. 275, ha determinato la perdita dell'efficacia *ex tunc* delle disposizioni ivi contenute. Appare pertanto necessario confermare la validità degli atti posti in essere dai magistrati durante tale periodo di trattenimento in servizio, riconoscendo la regolare costituzione del giudice, al fine di evitare un possibile contenzioso, nonché la validità ai fini economici, e segnatamente ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, del periodo stesso. Per questi motivi, il relatore invita ad esprimere avviso favorevole.

Conviene la Sottocommissione, dando pertanto mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Zuffa ed altri: Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore CALVI illustra congiuntamente i due provvedimenti, segnalando le motivazioni che hanno indotto il Governo all'adozione del decreto-legge n. 373. Si sofferma quindi in particolare sul disegno di legge n. 610, che reca modifiche alla legge n. 135 del 1990, muovendo dalla considerazione della drammatica diffusione della infezione da HIV in carcere. Date le apprezzabili finalità dei provvedimenti in titolo, propone di formulare su entrambi parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il presidente SAPORITO precisa preliminarmente che il decreto-legge n. 374 reitera il precedente n. 335, non convertito nel termine costituzionale, con le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare.

Il sottosegretario DE CINQUE ritiene compatibili con l'impianto del decreto-legge n. 374 i primi tre commi dell'articolo unico del disegno di legge n. 510, avanzando invece perplessità sul comma 4, concernente interventi delle regioni per la realizzazione e la riqualificazione dei servizi sociali territoriali e l'elaborazione dei progetti di realizzazione dei servizi sociali territoriali.

Secondo la senatrice D'ALESSENDRO PRISCO il disegno di legge n. 510 non presenta profili di incostituzionalità; anche il citato comma 4 disciplina infatti compiti di specifica attribuzione regionale. Tale norma va giudicata con particolare favore, anche perchè consente alle regioni di avvalersi delle organizzazioni di volontariato.

Il presidente SAPORITO fa notare che su tale materia spetta ad alcune regioni a statuto speciale la competenza esclusiva.

Il senatore RUFFINO, nel concordare con la senatrice D'Alessandro Prisco, avanza perplessità in ordine ad una presunta competenza regionale nella materia di cui al citato comma 4. Si chiede inoltre se la legge sia dotata della necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario DE CINQUE precisa che l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) ha previsto il finanziamento di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; resta comunque ferma la necessità di esaminare se le regioni abbiano dato corso alle attività ivi previste.

La Sottocommissione delibera pertanto di esprimere parere favorevole, segnalando l'opportunità che risulti garantito il rispetto delle condizioni di operatività di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (620), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CALVI, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569)
(Parere alla 8ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre 1992.

Il relatore, presidente SAPORITO, nel rinviare alla illustrazione del provvedimento da lui effettuata nel corso di tale precedente seduta, rileva che nella seduta odierna della Sottocommissione non è possibile giungere ad alcuna deliberazione definitiva, giacchè alcuni componenti, che intendono intervenire nel dibattito, sono contemporaneamente impegnati nei lavori dell'Assemblea. Dà comunque la parola al rappresentante del Governo per talune precisazioni.

Il sottosegretario CASOLI fa presente che la materia è particolarmente delicata ed urgente, auspicando che la Sottocommissione esprima parere favorevole, atteso che da una mancata conversione del decreto-legge n. 361 discenderebbe l'oscuramento di quasi tutte le TV private. Replicando ad una richiesta del presidente Saporito, precisa che il Governo non nutre preclusioni riguardo ad eventuali emendamenti che venissero proposti nel corso dell'esame parlamentare, che si riserva di valutare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

In considerazione del nutrito ordine del giorno della Sottocommissione e della impossibilità di esaurirlo nella giornata odierna, il presidente SAPORITO avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi domani, 23 settembre 1992, al termine dei lavori della Commissione plenaria.

La seduta termina alle ore 18,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 13,30

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (*Doc. IV, n. 13*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni (627).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (629).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHIARANTE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (373).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Istituzione della Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (385).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GAVA ed altri. - Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 10

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile (344).
- COVI ed altri. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (590).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601).

- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

III. Esame del disegno di legge:

- Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età (478).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (620) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (509) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 1992)*.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (620) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del presidente della Lega navale italiana.
 - Proposta di nomina del vice presidente della Lega navale italiana.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9,30 e 17

Affari assegnati

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV, n. 1*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 (612) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1992 (621) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9,30 e 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (508).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro del turismo e dello spettacolo ha reso nella seduta del 30 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del Dicastero, relativamente alle materie dello spettacolo e dello sport.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40).
- ZOSO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498).
- NOCCHI ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 (612) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1992 (621) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in merito al programma di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi dell'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema del piano quinquennale degli interporti approvato dal CIPET con delibera 31 marzo 1992.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro (583).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9,30

Comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (571).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Norme in materia di demolizione e recupero di veicoli a motore (402).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 15,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazione dati (473).
- SAPORITO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494)

Procedure informative

Interrogazione.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 10

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (574).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).
 - CONDORELLI ed altri. - Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).
 - GARRAFFA ed altri. - Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha reso nella seduta del 23 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte da autoveicoli (579).
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 11

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante finanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (570).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV*, n. 1).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 10

Discussione generale sulle proposte di revisione costituzionale e di riforma elettorale indicate negli atti istitutivi approvati dalla Camera.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 14

Comunicazioni del Governo

- I. Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura sui compiti delle Regioni nel quadro della disciplina prevista dal disegno di legge governativo recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate relative
al nuovo codice di procedura penale**

Mercoledì 23 settembre 1992, ore 15

Costituzione della Commissione.
